

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it



Spett.le

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
- Provincia di Trento -  
P.za C. Battisti, 1  
38087 Sella Giudicarie

**VERBALE DI DATA 30/07/2020**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PREVISIONE REGOLAMENTARE IN  
MATERIA DI "SERVIZIO IDRICO – TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO E  
TARIFFE DEL SERVIZIO FOGNATURA" AI FINI DELL'APPLICAZIONE  
DELL'ESENZIONE TRIBUTARIA EX ART. 21 L.P. 3/2020**

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie con delibera consigliere n. 79 del 18/12/2017,

premesse

- che la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 ha introdotto "ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", e tra queste all'art. 21, comma 2 ha espressamente previsto che limitatamente all'esercizio 2020 al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici fino al 31 dicembre, anche in deroga all'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, si possono adottare provvedimenti in materia tariffaria correlati ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio, e, ai sensi del comma 4, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'adozione di tali provvedimenti;

preso atto

- che la Giunta comunale intenderebbe introdurre al più presto, per almeno parte dell'anno, delle riduzioni delle tariffe del Servizio acquedotto e del Servizio fognatura (nel contesto della corretta successione di provvedimenti necessari, con deliberazione di variazioni di bilancio per colmare colmare la correlativa presumibile diminuzione dell'entrata corrente con avanzo d'amministrazione);
- che il Comune di Sella Giudicarie, forte di un'ottima situazione finanziaria, può con estrema facilità rinunciare ad alcune entrate, senza che di fatto ne risentano in maniera rilevante i programmi amministrativi preesistenti alla situazione di emergenza, sperando che tali risorse, rimanendo nella disponibilità della popolazione, possano essere importanti per affrontare le proprie necessità, per alleviare difficili situazioni finanziarie e possano essere utilizzate così da agevolare una ripresa delle attività economiche che nella quasi generalità dei casi hanno subito pregiudizi dalla necessaria applicazione di misure utili ad evitare la propagazione del virus;

evidenziato

- che la riduzione delle tariffe è facilmente applicabile alla quota fissa, in quanto essa è già predeterminata con riferimento all'esercizio finanziario, e può essere applicata una riduzione per una frazione proporzionale ad una parte dell'anno;
- che invece per applicare una riduzione sulla quota variabile risulterebbe necessario ricorrere all'utilizzo di sistemi presuntivi; ciò risulterebbe accettabile, come dimostrato dalla stessa disciplina regolamentare sovraordinata contenuta nei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, dove al punto 3 recita:

*3. Obbligo di misurazione dei consumi*

*La puntuale misurazione dei consumi di ciascun utente è condizione necessaria ed obbligatoria per l'applicazione del presente modello tariffario. L'assenza di un misuratore dei consumi è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione. Per oggettiva inopportunità si intende la presenza di particolari elementi fisici che rendono tecnicamente impossibile o straordinariamente onerosa l'installazione del misuratore. In questi casi i consumi sono imputati forfaitariamente sulla base dei consumi medi rilevati dal gestore con riferimento alle specifiche categorie d'uso;*

- che la disposizione citata ammette pertanto in circostanze eccezionali sistemi di attribuzione dei consumi di natura presuntiva (circostanze eccezionali in cui vi sia una oggettiva inopportunità all'installazione di misuratori dei consumi: come la presente in cui risulterebbe infatti tecnicamente impossibile e straordinariamente onerosa l'installazione di misuratori);

rilevato quindi

- che la Giunta comunale può introdurre riduzioni della pressione tariffaria aventi valore per periodi di tempo definiti, non necessariamente corrispondenti all'esercizio finanziario, in attuazione dell'art. 13 maggio 2020, n. 3, art. 21, comma 2, per le tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura, fino ad arrivare all'esenzione:
  - operando sulla parte variabile delle tariffe, con applicazione della riduzione o esenzione su consumi determinati presuntivamente per gli intervalli di tempo per i quali la riduzione o l'esenzione sono stabilite: in particolare i consumi del singolo intervallo di tempo nel quale si applichi la misura, di riduzione o esenzione, possono essere calcolati in via presuntiva attribuendo a ciascun giorno di vigenza della misura un consumo pari al consumo medio quotidiano dato dalla differenza tra le letture dei contatori antecedenti la data di applicazione della riduzione o esenzione e quelle successive alla cessazione di applicazione della misura stessa;
  - operando per la parte fissa delle tariffe, con applicazione di una riduzione proporzionale al numero dei giorni di riduzione od esenzione rispetto all'ammontare annuale;
- che quanto stabilito ha carattere di disposizione regolamentare;

ritenuto

- che la nuova previsione regolamentare in materia di "Servizio idrico – Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura" appare in linea con la normativa in materia;

tutto ciò considerato

esprime parere favorevole in merito alla nuova previsione regolamentare in materia di "Servizio idrico – Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura", previsione introdotta ai fini di pervenire alla realizzazione della riduzione delle tariffe con le finalità e le modalità descritte.

IL REVISORE DEI CONTI

  
dott.ssa Marina Alberti